




I Diritti del Debitore
Segretariato Sociale
PALERMO
Sede Legale Via Villa Heloise 21 Palermo

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
Iscritto al n. 233 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
"O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Palermo"



**Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento "I Diritti del
Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo" Iscritto al n. 233 della Sezione
A del Registro Organismi Ministero della Giustizia**

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

art. 14-quinquies co. 1

Redatta ai sensi dell' Art. 14 ter della Legge 27 gen. 2012 n. 3

Debitore Istante:

Giuseppe Vitrano

Palermo (PA)

Legale del Richiedente:

Avv. Federica Tuzzolino
Via Duca della Verdura n. 36
Palermo (PA)
f.tuzzolino@pec.it

Gestore della crisi designato:

Dott. Alfredo Palmieri
Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 38
alfredopalmieri@pec.it

Iscritto al n. 233 della Sezione "A"
Registro Organismi Ministero della Giustizia
Sede Legale: via Villa Heloise Palermo
Codice Fiscale 97343530826
Sito web : www.idirittideldebitore.com
PEC: idirittideldebitore.palermo@pec.it

Referente : Avv. Luca Rizzitano email: referenteocc.palermo@gmail.com

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto Dott. Alfredo Palmieri, in qualità di Gestore della Crisi nominato, dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di non sussistere riguardo alla propria persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

L'Organismo, e per esso il nominato Gestore, provvederà, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 legge 3/2012, ad adempiere alle prescrizioni ivi contenute.

PREMESSO

- che il Sig. Giuseppe Vitrano, nato a Palermo il 30/03/1976 Cod. Fisc. VTR GPP 76C 30G 273O residente in Palermo, Via Giuseppe Ingegneros n.58, rappresentato e difeso dall'avv. Tuzzolino Federica, pec: f.tuzzolino@pec.it per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo" istanza di Liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 3 2012;
- che l'art. 14-ter co.1 della citata Legge, nel disciplinare la "*Liquidazione del Patrimonio*", prevede che "*il debitore, in stato di sovra indebitamento per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni;*
- che il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha nominato il sottoscritto Gestore della crisi nella procedura de quo;

Tutto ciò premesso si rassegna la seguente.

RELAZIONE EX ART 14-TER EX LEGE 3/2012

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento, ed ha redatto la presente.

I. Analisi delle condizioni di accesso alla legge 3/2012

Fonti reddituali: (All. n. 4-5)

Mese	Netto Busta paga
Maggio 2021	802,00
Aprile 2021	816,00
Marzo 2021	770,00

Il reddito del sig. Vitrano scaturisce dall'attività lavorativa part-time, in essere dal 28/05/16, che lo stesso esercita presso la [REDACTED] come addetto con mansioni di segreteria.

Il sig. Vitrano non percepisce nessun altro reddito oltre a quello riportato dallo scrivente.

A seguito dell'analisi condotta sugli aspetti reddituali, lo scrivente ha proceduto ad esaminare le spese mensili mediamente sostenute dal ricorrente e dal nucleo familiare di questi, composto come di seguito specificato, ciò al fine di individuare la quota differenziale di reddito che lo stesso può rendere disponibile alla liquidazione del patrimonio per un più ampio soddisfacimento del ceto creditorio.

Al riguardo ci si è avvalsi di tabelle Istat relative ai consumi medi delle famiglie, ed, altresì della spesa autocertificata dal debitore, ciò per dovere di completezza e per operare un utile raffronto circa la congruità e ed opportunità delle spese sostenute.

La famiglia del debitore risulta così composta: (All. n. 2)

1. Debitore istante *ut supra* identificato;
2. Vitrano [REDACTED] Palermo (PA) il [REDACTED]
3. D. [REDACTED] N. [REDACTED] nata a Palermo (PA) il [REDACTED]
4. Vitrano [REDACTED] a Palermo (PA) il [REDACTED]

II. Condizione di sovra indebitamento ed esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte

Il debitore affronta un carico debitorio superiore alla metà della sua unica sola fonte reddituale, sulla quale gravano le seguenti rate mensili.

a. Santander Consumer Bank, cessione del V: **Euro 195,00**

b. Findomestic S.p.A., prestito personale: **Euro 300,00;**

L'importo complessivo delle rate suesposte è dunque pari ad **euro 495,00** una somma indiscutibilmente insostenibile per il proponente la cui regolare corresponsione avrebbe privato la sua famiglia dei beni primari impedendo loro la conduzione di uno stile di vita che possa reputarsi come dignitoso.

Le valutazioni condotte sulla scorta dei dati indicati rivela un **indice di indebitamento pari al 61%** sintomatico di una condizione di sovra indebitamento quale precipuamente descritta e tutelata ex lege 3/12.

Spese mensili del nucleo familiare	
Tipologia di spesa	Importo in euro
Alimentari e non alimentari	170,00 €
Assegno familiare	350,00 €
Spese sanitarie (medico-farmaceutiche)	45,00 €
Totale	565,00 €

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul debitore istante e che verosimilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie ad assicurare il soddisfacimento di bisogni primari.

Invero, l'importo delle spese mensili mediamente sostenute ed indicate dal ricorrente evidenziano una situazione economico-finanziaria orientata all'assoluto contenimento delle spese, al netto dell'importo previsto per l'assegno familiare il sig. Vitrano sopravvive economicamente con una spesa mensile pari ad euro 215,00. (All. n. 3)

Talune considerazioni si necessitano in ordine a tale ultimo tema.

Appare pacifico, come la ratio legis della normativa che ci occupa ponga l'accento sull'ottimizzazione tout court delle condizioni di vita degli istanti, non soltanto, dunque, da un punto di vista strettamente finanziario sgravando gli stessi dalla mole debitoria che li vessa ma, altresì, assicurando loro uno stile di vita dignitoso e sostenibile che non sia rivolto alla mera sopravvivenza economica.

Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, **il debitore non può destinare nessuna porzione di reddito per il soddisfacimento del proprio ceto creditorio.**

III. Cause del sovra indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento, congiuntamente a quella direttamente acquisita dallo scrivente hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento.

Si preannuncia che lo squilibrio economico finanziario del sig. Vitrano non presenta una matrice eccezionale e straordinaria ma si può rintracciare nelle oggettive difficoltà di un padre di famiglia nel mantenere e assicurare i bisogni dei propri figli.

Giova ripercorrere con maggior dettaglio le circostanze che assurgono a causa dell'indebitamento.

Il Sig. Vitrano Giuseppe in data 25 agosto 2009 contraeva matrimonio con la [REDACTED] dallo stesso nascevano Giulia, [REDACTED] e Alessia, [REDACTED].

Nel 2009 il sig. Vitrano lavorava stabilmente presso un Calzaturificio, tuttavia l'1 Giugno 2012 veniva licenziato a causa della crisi economica congiunturale del settore e conseguente riduzione del personale (All. n. 15).

La nascita delle figlie induceva il Sig. Vitrano a vendere l'immobile di cui lo stesso era proprietario, sito in Palermo, Via [REDACTED], per acquistarne uno più confortevole in Via [REDACTED] n. 29, affidandosi in parte ai proventi della vendita e in parte accendendo un mutuo con Intesa San Paolo (All. 16-17).

Nel Marzo 2014 al fine di ottenere maggiori prospettive di lavoro, trasferiva la propria residenza in Roma, inserendosi in tal modo nelle liste del Centro per l'impiego di Roma Capitale (All. 18).

Tuttavia, in data 24 aprile 2014 la moglie del sig. Vitrano depositava il ricorso per la separazione personale, chiedendo l'assegnazione della casa di via [REDACTED] come casa coniugale, nonché, l'onere a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento delle figlie mediante versamento di una somma mensile, che veniva fissata, con sentenza n. [REDACTED]/2017 (All. 19) in € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.

A causa della separazione il sig. Vitrano è stato costretto a far ritorno a Palermo e trasferire la sua residenza presso l'abitazione dei suoi genitori, ove lo stesso risiede attualmente.

Invero, sebbene disoccupato per un lungo periodo, il sig. Vitrano ha sempre provveduto al mantenimento delle figlie grazie all'aiuto dei genitori che ancora oggi costituiscono un imprescindibile supporto economico per quest'ultimo.

Rileva sottolineare come nel 2017 il sig. Vitrano abbia avuto un terzo figlio [REDACTED], con l'attuale compagna, nei confronti del quale è obbligato al mantenimento in misura quantomeno pari all'obbligo assunto nei confronti delle figlie, impegno economico che, dunque, si aggiunge agli esborsi per il mantenimento di [REDACTED].

Nell'impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli esclusivamente con il proprio reddito, il sig. Vitrano ha rintracciato quale unica soluzione ipotizzabile per appianare il deficit finanziario la contrazione di tre finanziamenti con l'istituto Findomestic i quali ultimi si aggiungono al mutuo ipotecario contratto in precedenza con Intesa San Paolo.

Ad inasprire ulteriormente la condizione economica del ricorrente si aggiunge la circostanza che la sig.ra [redacted] non abbia mai pagato le quote ordinarie del Condominio di Via [redacted] e delle forniture AMAP e AMG, ancora intestate al sig. Vitrano, che le competono ex lege ma che invece sono state corrisposte dal ricorrente per evitare eventuali decreti ingiuntivi (All. 24-27).

Ne consegue che il debitore a motivo dell'inadempimento al pagamento delle utenze da parte dell'ex coniuge si trova costretto a gravarsi degli oneri riconducibili al mantenimento ordinario di un immobile in cui tuttavia non risiede seppur nella sua titolarità.

Si aggiunga che in data 28/01/2021 il debitore ha ricevuto lettera di messa in mora da parte del Condominio di Via [redacted] per il pagamento degli oneri condominiali per un importo pari ad € 6.380,00.

Pacifico come effettuando un mero calcolo matematico degli impegni economici mensili del Sig. Vitrano, si evince che l'attuale capacità reddituale consente lui di assolvere esclusivamente gli impegni di mantenimento nei confronti dei figli, una regolare corresponsione delle obbligazioni assunti priverebbe il nucleo familiare degli importi minimi necessari per la sopravvivenza economica.

Sulla base di tali risultanze contabili l'istante si trova quindi in stato di sovra indebitamento, così come definito dall'art. 6 comma 2 L. 3/2012, e, pertanto, assoggettabile alle procedure ivi previste.

IV. Dati patrimoniali

Inventario dei beni del debitore da liquidare (All. n. 8)

Il sig. Vitrano Giuseppe risulta titolare dei seguenti beni immobili.

<i>Fabbricati</i>							
Indirizzo	Titolarità	Fogl.	Part./sub	Cat.	Class.	Cons.	Valore quota
Via [redacted] n. 58 - Palermo	1/4 Nuda Proprietà	●	[redacted]	A/2	7	117 mq	22.500,00
Via [redacted] Palermo	1/4 Nuda Proprietà	22	[redacted]	C/2	9	71 mq	5.000,00
Via [redacted] 29	1/1 Proprietà	34	[redacted]	A/2	9	110 mq	105.000,00

Il valore degli immobili di che trattasi è stato calcolato sulla scorta dei valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) forniti e fruibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per la valutazione ci si è avvalsi prudenzialmente dei valori medi.

Valore complessivo beni immobili è pari ad **euro 132.500,00**, il valore indicato si riferisce alle rispettive quote di proprietà non già all'intero valore del patrimonio immobiliare.

Giova rilevare quanto segue, il sig. Vitrano risulta attualmente residente nell'immobile sito in via [redacted] n. 58, in cui vi risiede con i genitori e la sorella.

L'immobile di Via [redacted] seppur di piena titolarità dell'istante risulta abitato dall'ex coniuge e dalle figlie, quale casa coniugale assegnata in sede di separazione giudiziale.

Beni mobili registrati (All. n. 9)

Il debitore ricorrente non risulta titolare di alcun bene mobile registrato.

VI. Passivo patrimoniale

Elenco debiti

Il nominato Gestore ha proceduto a ricostruire la complessiva posizione debitoria del proponente avvalendosi e delle banche dati ufficiali (Crif All. n. 6, C.R All. n. 29) e della documentazione fornitaci dal proponente debitore.

Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito residuo
O.C.C. I Diritti del Debitore, Palermo	Competenze organismo	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	9.000,00
Avv. Federica Tuzzolino	Prestazione professionale per proc. sovraindebitamento	Prededuzione	2.386,02
Riscossione Sicilia	Tributi al ruolo	Privilegio generale	461,01 €
Santander Consumer Bank	Cessione V	Chirografo	11.700,00 €
Findomesti S.p.A	Prestito Personale n. [redacted]	Chirografo	29.807,00 €
Findomesti S.p.A	Prestito Personale n. [redacted]	Chirografo	17.857,00 €
Findomesti S.p.A	Prestito Personale [redacted]	Chirografo	3.757,00 €
Enel Energia S.p.a	Fatture insaldate	Chirografo	2.353,97 €
Condominio [redacted]	Quote insaldate	Chirografo	6.590,02 €
Yoda SPV SRL (E.I. Intesa San Paolo)	Mutuo	Ipoteca	117.099,00 €
Totale			201.011,02 €

I debiti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito ammesso
Prioritari/prededuzione	1	11.386,02
Mutui Ipotecari	2	117.099,00
Privilegiati generali	3	461,01
Chirografi	4	72.064,99
Totale:		201.011,02

Attraverso la vendita degli assets patrimoniali si provvederà ad onorare con priorità i crediti prededucibili

derivanti dall'attività svolta dall'Organismo di Composizione della crisi, nonché i crediti originatisi da prestazioni professionali.

Il residuo del ricavato verrà destinato al pagamento del ceto creditorio secondo l'ordine su precisato e nel rispetto delle legittime cause di prelazione di ciascun creditore

Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

La solvibilità, secondo il corrente intendimento, deve essere intesa come la *“condizione nella quale una persona fisica si trova correntemente a far fronte con regolarità ai propri obblighi di pagamento, evidenziando di conseguenza una solida posizione finanziaria, ed il massimo grado di fiducia da parte dei creditori”*.

In quest'ottica, a parere dello scrivente, dovrebbe essere inteso il riferimento all'art. 14-ter comma 3 L.3/2012 che dispone che l'Organismo di Composizione della Crisi fornisca un quadro della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni.

In relazione a quanto affermato dall'istante, e come riscontrato dallo scrivente Gestore, le risorse del ricorrente si sono ridotte a seguito del licenziamento e di contra un incremento delle spese mensili derivante dalla nascita del terzo figlio, nonché, dall'inadempimento degli impegni finanziari da parte dell'ex coniuge, ha certamente acuito lo squilibrio patrimoniale evidenziato, sino ad arrivare allo status attuale in cui un rigoroso pagamento degli obblighi contratti comprometterebbe le somme da destinare al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare.

Lo scrivente Gestore ritiene di poter affermare che l'istante non abbia colposamente determinato il proprio sovra indebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti **non** è emersa l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta di quanto normato dal combinato disposto degli artt. 9 e 14-ter della L. 3/2012, il sottoscritto professionista ritiene che la documentazione prodotta nell'istanza sia completa, in ossequio alle norme sopra menzionate.

Nello specifico, alla domanda sono stati allegati:

1. Documenti anagrafici del ricorrente;
2. Stato di famiglia;

3. Elenco Spese familiari;
4. Buste paga Marzo, Aprile, Maggio 2021;
5. Dichiarazione dei redditi 2018-2020;
6. Crif;
7. Estratto di Ruolo "Riscossione Sicilia";
8. Visure Catastali;
9. Attestazione possesso di veicoli;
10. Precisazione del credito Findomestic;
11. Lettera di messa in mora Condominio [REDACTED];
12. Decreto Ingiuntivo Enel Energia;
13. Atto di pignoramento Intesa San Paolo;
14. Avviso di vendita [REDACTED];
15. Lettera di licenziamento;
16. Contratto di Mutuo Ipotecario Intesa San Paolo;
17. Atto di compravendita immobile di [REDACTED];
18. Trasferimento residenza a Roma;
19. Sent. [REDACTED] 201;
20. Copia contratto Findomestic n. [REDACTED];
21. Copia contratto Findomestic n. [REDACTED];
22. Copia contratto Findomestic n. [REDACTED];
23. Cessione V Stipendio;
24. Sollecito di pagamento AMG Gas;
25. Sollecito di pagamento Enel Energia;
26. Diffida di pagamento Enel Energia;
27. Quietanza di pagamento Gas;
28. Bonifico pagamento quote condominiali;
29. Centrale dei Rischi.

L'attendibilità della superiore documentazione è stata verificata dal sottoscritto Gestore, anche tramite il riscontro con le banche dati istituzionali.

SINTESI DELLA PROPOSTA

La presente proposta liquidatoria prevede il soddisfacimento dei debiti sopra elencati mediante la liquidazione degli assets patrimoniali descritti, ogni debito, nel rispetto delle legittime cause di prelazione di ciascun creditore verrà onorato attraverso il ricavato dall'alienazione di detti beni; si stima che la procedura di liquidazione possa avvenire entro un arco temporale non inferiore ai 4 anni previsti dalla legge.

L'apertura della procedura liquidatoria inibirebbe, altresì, la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare n. 649/2017 su Via [REDACTED], che si ricorda essere stata assegnata come casa coniugale ed in cui risiedono le due figlie minori, consentendo al Liquidatore di poter procedere alla vendita volontaria degli immobili, evitando uno svilimento del valore di mercato degli stessi, ineludibile in seno ad una procedura esecutiva coattiva.

Infatti, nell'ipotesi di vendita immobiliare forzata, oltre ai costi di procedura, occorre prevedere che, ai sensi dell'articolo 538 del Codice di Procedura Civile "... quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente"; pertanto, si prevede un ribasso del presumibile valore di vendita degli immobili almeno pari al 25% del valore di stima suesposto.

Alla luce di quanto sopra, si rileva come la proposta di liquidare volontariamente il proprio patrimonio, inibendo la prosecuzione dell'esecuzione in essere, nonché l'avvio di ulteriori, rappresenti per il ceto creditorio un'opzione indubbiamente preferibile rispetto al ben più oneroso e gravoso assoggettamento ad esecuzione forzata dei beni di proprietà del debitore proponente, garantendogli, infatti, una riduzione dei tempi necessari ad ottenere il soddisfacimento stesso ed una riduzione dei costi di procedura.

Inoltre, si chiede che, al fine di non pregiudicare i risultati conseguibili con il presente piano, l'adito Tribunale disponga che sino all'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla presentazione dell'attuale proposta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), legge n. 3/2012, posto che successivamente all'apertura ricorre il blocco automatico di tutte le azioni esecutive.

CONCLUSIONI

- L'art. 14-ter della citata legge 3/2012 prevede che "il debitore, in stato di sovra indebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni";

- L'analisi effettuata ha evidenziato che l'istante si trova in stato di "...perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;" così determinando "una rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte" così come previsto dalla citata legge 3/2012;

- Sono stati verificati positivamente i presupposti e le condizioni di ammissibilità previsti dalla Legge 3/2012 ed il proponente – pur di onorare i debiti contratti a suo tempo quando vigevano le condizioni per un regolare adempimento, ha condiviso la necessità di procedere alla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare ai sensi dell'art. 14-ter della citata Legge;

- Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di liquidazione del patrimonio appare coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di riuscita e, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

- Lo scenario ipotizzato, in relazione alle informazioni di cui si dispone, si basa su fondamenti di natura probabilistica e le stime operate appaiono ragionevoli ed in grado di garantire, nel loro complesso, la piena riuscita del Piano. Tuttavia costituisce pur sempre una congettura sulla possibilità di successo del piano.

Una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe comunque ai creditori un recupero maggiore di quello ottenibile dalla richiesta Liquidazione del Patrimonio.

SI RICHIEDE

- Ai sensi dell'art. 14-quinquies co. 1 l'emissione del decreto di apertura della procedura di liquidazione;

- Di attribuire al Gestore della Crisi, all'uopo designato da questo Organismo nella presente procedura, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la funzione di Liquidatore (art. 14-quinquies co. 2 lettera a); si consideri a riguardo che il Gestore della Crisi designato ha già valutato il totale del passivo come da presente relazione;

- Ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lettera b) venga disposto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- Ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis l'inserimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura, nella procedura di liquidazione del patrimonio.

Il Gestore della Crisi
Dott. Alfredo Palmieri



Alfredo Palmieri r.p.

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo Legge 27 gennaio 2012 n. 3 - D.A. 24 settembre 2014 n- 202.

Il Sottoscritto Avv. Rizzitano Luca nato a Palermo il 23/04/1977, nella qualità di Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi denominato "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo - Palermo - iscritto al n. 233 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

DICHIARA

Che l'Organismo di Composizione della Crisi denominato "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo – Palermo -" non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

***Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento
I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo***

Il Referente

Avv. Luca Rizzitano

Per accettazione e condivisione della proposta di liquidazione ex art. 14-ter legge 3/2012

Sig. Vitrano Giuseppe, *ut supra* identificato.

A handwritten signature in cursive script, reading "Giuseppe Vitrano", is written above a horizontal line.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

**Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. n.
3/2012**

Il Giudice Delegato

Il giudice designato per la trattazione del procedimento di liquidazione del patrimonio iscritto al n. 7/2021, presentato da VITRANO Giuseppe, nato a Palermo, [REDACTED] C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Federica Tuzzolino in data 21/7/2021;

letti gli atti ed esaminata la documentazione ritualmente versata in atti; lette, in particolare, le integrazioni depositate in data 2/11/2021 dal ricorrente e dall'OCC, dott. Alfredo Palmieri;

dato atto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità della domanda di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) L. 3/2012; che è stata depositata la documentazione di cui ai successivi artt. 9, comma 2, e 14-ter, comma 3; che è stato possibile ricostruire la situazione economico e patrimoniale dei debitori; che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni e che in ogni caso il ricorrente e l'OCC hanno espressamente attestato la loro inesistenza (art. 14 *quinquies*, comma 1);

ritenuto che il debitore versa in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che le cause del sovraindebitamento non sono da ricondurre ad una mancanza di diligenza ed avvedutezza nell'assunzione

delle stesse ma alle vicende lavorative e personali che ne hanno aggravato la sostenibilità;

considerato che il passivo ammonta complessivamente a euro 201.011,02 euro, comprensivi dei costi in prededuzione di tale procedura;

considerato che alla luce di quanto emerge dalla relazione sull'aggiudicazione e dalle integrazioni depositate dal ricorrente e dall'OCC in data 4/10/2021 e in data 2/11/2021, sarà possibile la soddisfazione parziale del ceto ipotecario e chirografario mediante la messa a disposizione della massa dei creditori del ricavato della vendita forzata dell'immobile sito in Palermo alla via [REDACTED] aggiudicato, a seguito di avviso di vendita del 9 aprile 2021 (r.g.es. 649/2017), in data 20/7/2021 per euro 154.000,00 , rispetto alla quale aggiudicazione è in corso di emissione da parte del G.ES. del decreto di trasferimento;

ritenuto che deve essere in ogni caso fatta salvezza del disposto di cui all'art. 14-*undecies* L. 3/2012;

considerato, quindi che il ricorrente propone di destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, in un termine non inferiore a quattro anni, tutto il suo patrimonio, così composto: 1) il ricavato della vendita che verrà eseguita in questa sede di liquidazione pari a $\frac{1}{4}$ della nuda proprietà dell'immobile sito in Via Giuseppe Ingegneros n. 58 – Palermo e a $\frac{1}{4}$ della nuda proprietà dell'immobile sito in Via Villa R. [REDACTED] 9- Palermo; 2) il ricavato della vendita forzata dell'immobile sito in Palermo alla [REDACTED] aggiudicato, a seguito di avviso di vendita del 9 aprile 2021 (r.g.es. 649/2017), in data 20/7/2021 per euro 154.000,00, (al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare), per cui è ancora in corso l'emissione del decreto di trasferimento da parte del G.ES. (cfr. conforme Tribunale di Varese 20/4/2019 decreto n. 411);

constatato che alcuna altra somma potrà essere messa a disposizione da parte del debitore in ragione del fatto che dalle ultime dichiarazioni dei redditi lo stesso percepisce uno stipendio pari ad euro 800,00 circa e che le spese mensili del proprio nucleo familiare sono pari ad euro 565,00;

ritenuto, con particolare riferimento al ricavato della vendita acquisito in sede esecutiva, che, in virtù del principio della intangibilità dell'aggiudicazione di cui all'art. 187 bis disp. att. c.p.c., l'aggiudicazione deve

rimanere valida ed il giudice dell'esecuzione, una volta saldato il prezzo, dovrà emettere il decreto di trasferimento, in quanto atto dovuto e non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione (cfr. Trib. Potenza 6/3/2017; Trib. Firenze 8/7/2016; v. anche Cass. n. 2433/2009); il prezzo di aggiudicazione non verrà assegnato nell'ambito della procedura esecutiva, ma andrà a beneficio di tutti i creditori, tenuto conto che la sopravvenuta improcedibilità del processo esecutivo esclude che le somme incassate possano essere trasferite ai creditori che hanno intrapreso o partecipato all'esecuzione;

rilevato in particolare che sotto tale aspetto non sussiste incompatibilità con il provvedimento di sospensione emesso ex art. 14 *nonies* legge 3/2012 (cfr. Tribunale di Varese 20/4/2019), considerato infatti che a tal fine è data facoltà al Liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva pendente e di provvedere al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro;

ritenuto che può provvedersi alla nomina del liquidatore e che, a tal fine, può essere designato lo stesso OCC, dott. Alfredo Palmieri ex art. 15 comma VIII legge 3/2012, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., espressamente richiesto dal medesimo, ai fini di economicità della procedura, e senza contestazione del ricorrente,

P.Q.M.

- 1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni in accoglimento della domanda depositata da VITRANO Giuseppe, nato a Palermo, il 30/03/1976, C.F. VTR GPP76C30 G2730 con il patrocinio dell'avv. Federica Tuzzolino in data 21/7/2021, per come successivamente integrata e precisata,
- 2) NOMINA liquidatore il dott. Alfredo Palmieri,
- 3) DISPONE che sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, sotto pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori (art. 14 *nonies* ult. co. L. n. 3/2012);
- 4) ORDINA la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- 5) ORDINA il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

6) DISPONE che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta;

7) DISPONE che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;

8) DISPONE che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 *sexies* L. cit., nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 *octies* e ss.

Manda alla Cancelleria di pubblicare il presente decreto.

Palermo 10/11/2021

Il Giudice delegato

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.